

Motivi di nullità

La celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilite da impedimenti) e secondo le solennità previste dalla legge (in ossequio cioè alla forma canonica).

I motivi di nullità del matrimonio riguardano, pertanto, la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, un vizio o difetto del consenso.

Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa per un matrimonio non consumato oppure non sacramentale.

Gli impedimenti (cann. 1073-1094 del C.D.C.)

La presenza di un impedimento in uno dei due contraenti al momento del consenso rende nullo il matrimonio (can. 1073), salvo dispensa dall'impedimento quando questa è possibile.

Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio e avere origine da un comportamento delittuoso oppure sorgere da un vincolo familiare.

Impedimenti che riguardano la capacità personale:

Età: l'età minima prevista per l'uomo è di 16 anni, mentre per la donna è di 14 anni (cf. can. 1083).

La Conferenza Episcopale Italiana, per la liceità, richiede per entrambi la maggiore età (cf. Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 36-37).

Impotenza assoluta e perpetua (can. 1084), ossia la mancanza di capacità di porre l'atto sessuale naturale nell'ambito del concreto rapporto coniugale.

La sterilità non rientra in tale fattispecie.

Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido (can. 1085).

Si richiama la realtà dell'indissolubilità del matrimonio;

Ordine sacro (can. 1087) o **voto pubblico** perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (can. 1088);

Disparità di culto, ossia la mancanza del battesimo di uno dei due contraenti (can. 1086).

In tale modo si intende favorire la vita di fede della parte cattolica; inoltre si è consapevoli della prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della comunione di vita del matrimonio in presenza di grosse disparità in merito alla fede religiosa.

A particolari condizioni è possibile la dispensa (cann. 1127-1129 e *Decreto generale sul matrimonio canonico*, nn. 48-52).

Impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:

Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga liberamente e spontaneamente il matrimonio (can. 1089);

Crimine: l'impedimento sorge come conseguenza dell'uccisione - a cui si è concorso materialmente o come mandante - del proprio o altrui coniuge per poter celebrare il matrimonio con una persona determinata (can. 1090).

Impedimenti da vincolo coniugale, che sorgono a seguito di:

Legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (can. 1091);

Legame di affinità in linea retta (can. 1092), ossia tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie/marito (*Decreto generale sul matrimonio canonico*, n. 39);

Legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (can. 1094).

La forma canonica

La forma canonica deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta (can. 1117), salva la dispensa dell'Ordinario del luogo per gravi cause (cf. can. 1127 e *Decreto generale sul matrimonio canonico*, n. 50).

La forma canonica consiste nello scambio del consenso alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono delegati da uno di essi, i quali chiedono la manifestazione del consenso dei contraenti e la ricevono, in nome della Chiesa, alla presenza di due testimoni (can. 1108 § 1-2).

Al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica, assiste validamente solo il sacerdote (can. 1108 § 3).

I vizi del consenso (cann. 1095-1099 e 1101-1103 del C.D.C.)

Vista l'importanza del consenso matrimoniale come elemento fondamentale ed insostituibile per la costituzione del matrimonio, si è sempre prestata grande attenzione a questa realtà e a quello che, a vari livelli, può impedire l'emissione di un valido consenso.

Nella maggior parte dei casi, poi, i capi di nullità del matrimonio riguardano possibili difetti e vizi del consenso.

Essi possono sorgere da un'incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo.

Prima di presentare brevemente i capi di nullità, si ricorda che – per esserci nullità del matrimonio - devono essere presenti al momento dello scambio del consenso.

L'incapacità psichica fa riferimento al can. 1095 ed è presente quando un nubendo (uno dei due contraenti), per cause di natura psichica:

Manca del sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1) - e quindi non è capace di quell'atto di volontà che è il consenso matrimoniale - a seguito di malattie mentali o psicosi di tipo permanente, oppure anche per alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento della prestazione del consenso matrimoniale;

Presenta un grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2).

Si intende con tale termine sia la capacità di sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia la libera autodeterminazione nel decidere e farsi carico della scelta del matrimonio;

È incapace di adempiere, sempre per cause di natura psichica, **uno o più obblighi essenziali del matrimonio** (can. 1095 n. 3), come ad esempio il *bonum coniugum* (il bene dei coniugi), la generazione ed educazione della prole, la fedeltà e l'indissolubilità.

L'incapacità deve essere presente al momento del consenso matrimoniale.

Essa poi non deve essere confusa con una difficoltà, per quanto consistente, a valutare criticamente e liberamente e ad assumersi la

scelta matrimoniale o ad adempiere le obbligazioni essenziali della medesima.

Per la valutazione della causa psichica e della sua gravità, nel corso dell'istruttoria (e talvolta anche nella fase preliminare), si ricorre all'ausilio di un perito.

Il difetto volontario del consenso fa riferimento alla simulazione – dunque, al can. 1101 § 2 – ossia alla discrepanza tra consenso interno dell'animo e parole o segni adoperati nel celebrare il matrimonio.

Siamo alla presenza di un atto positivo di volontà, ossia di una scelta determinata della volontà effettiva del contraente, una vera decisione con cui si esclude il matrimonio stesso (**simulazione totale**) oppure una sua proprietà o elemento essenziale (**simulazione parziale**).

Tale atto di volontà può essere posto in modo esplicito (diretto immediatamente verso l'oggetto dell'esclusione) oppure implicito (diretto solo mediamente ad esso), attuale oppure virtuale (ossia posto e non revocato in seguito, per cui continua a produrre il suo effetto).

Vediamo brevemente i diversi capi di nullità:

Si ha **simulazione totale** quando si nega la coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco, per esempio di natura sociale o patrimoniale;

Si parla di **simulazione parziale** quando il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale.

Così, si esclude:

La prole, ossia la strutturale ordinazione di principi del matrimonio alla procreazione, oppure, in altri termini, l'apertura alla fecondità del proprio matrimonio;

L'indissolubilità, con la volontà determinata di non impegnarsi per sempre, per un motivo ideologico oppure pratico, indipendentemente da come si intenda poi liberarsi dal vincolo (per esempio tramite il divorzio);

L'unità/fedeltà, con un'intenzione poligamica o comunque contraria all'esclusività della donazione di sé per il tramite della disponibilità esclusiva e perpetua della propria sessualità genitale;

L'ordinazione al bonum coniugum (il bene dei coniugi); pur in assenza di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale univoco, se

ne può ipotizzare l'esclusione alla presenza di una positiva e programmatica negazione alla minimale disponibilità all'aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure di una volontà positiva e programmatica dell'imposizione di una vita sessuale gravemente pericolosa e/o immorale;

La sacramentalità, ossia il valore di “sacramento” del matrimonio, sebbene parte consistente della dottrina la riconduca alla simulazione totale, vista l'identità e l'inseparabilità tra patto sacramentale e sacramento.

Esistono infine i **vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso**:

La violenza fisica o il timore grave (can. 1103).

Quest'ultimo deve essere grave (oggettivamente o in riferimento al soggetto concreto), non intrinseco (quindi indotto dall'esterno da uno o più soggetti specifici) e anche non intenzionale al matrimonio da parte dell'inducente.

Per liberarsi dal timore la persona è costretta a scegliere il matrimonio.

Il timore può essere anche reverenziale, nel qual caso l'oggetto del timore è la perdita del rapporto di predilezione con colui che lo induce;

L'errore sulla persona (can. 1097 § 1), ossia sulla sua identità fisica, non sulla sua personalità;

L'errore di fatto circa una qualità personale dell'altro contraente (can. 1097 § 2), qualora questa qualità sia voluta in modo diretto, quindi esplicitamente, e principale, ossia prevalente rispetto all'oggetto istituzionale del consenso.

In altre parole, la qualità – non frivola o banale – viene posta dal contraente come oggetto sostanziale del consenso medesimo, con la conseguente “strumentalizzazione” a essa della persona dell'altro;

L'errore doloso (can. 1098), ossia un errore indotto dolosamente (dall'altro nubente o da terzi) per ottenere il consenso matrimoniale, errore riguardante una qualità fisica o morale dell'altra parte che, per sua natura, può perturbare gravemente la vita coniugale;

L'apposizione di condizioni al consenso (can. 1102), nel qual caso si fa dipendere l'efficacia giuridica del consenso da un fatto ad esso esterno; la condizione può essere propria, ossia *de futuro*, oppure impropria, ossia *de preterito* o *de praesenti*.

Nel primo caso, se posta, la condizione comporta la nullità del matrimonio.

Nel secondo caso, il suo effetto dipende dall'adempimento o meno della condizione posta, anche se per la liceità serve la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

Il procedimento amministrativo e gli effetti giuridici

La dispensa

In presenza di un matrimonio *non rato* (cioè non sacramentale) o non consumato, è possibile chiedere la dispensa.

Si tratta di una grazia che viene concessa al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come invece avviene per le cause di nullità matrimoniale) qualora siano presenti determinate condizioni.

Matrimonio non sacramentale

Il matrimonio non sacramentale è quello contratto tra una parte battezzata e l'altra non battezzata, oppure tra due non battezzati.

Pur godendo di una indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può essere sciolto dal Romano Pontefice o *ipso iure* nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio cui l'autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato (cann. 1143-1150).

Matrimonio non consumato

Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, può essere sciolto per giusta causa dal Romano Pontefice (Privilegio Paolino), su richiesta di una o di entrambe le parti (cann. 1142 e 1697-1706 e *Decreto generale sul matrimonio canonico*, nn. 63-66).

Per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, «*in modo umano, l'atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne*» (can. 1061 § 1).

In tal modo si evidenzia l'importanza della consumazione per il raggiungimento del significato interpersonale e simbolico della donazione coniugale.